



# LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

## Ciò che gli avvocati si aspettano dall'Ordine

di **Tommaso Servetto**

**E**t voilà! E' partito il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino che, in osservanza alla legge professionale, è composto da 25 elementi ed a tutti i neo eletti devono andare i complimenti unitamente all'augurio per un buono e proficuo lavoro nell'interesse di tutta la categoria che, oggi più che mai, ne ha davvero molto bisogno.

Sempre in base alla legge professionale, ma questo era già in vigore dal 2015, non si dovranno occupare della disciplina perché da tale data è insediato il Consiglio Distrettuale di Disciplina che è competente a decidere sul rispetto della deontologia degli avvocati. Il Consiglio dell'Ordine si limita a trasmettere al CDD gli esposti e le segnalazioni ricevute nei confronti degli iscritti e l'organo competente li valuterà.

Bene, sollevati anche

dall'incombente disciplinare, e non è cosa da poco, i Consiglieri si possono concentrare sulle esigenze della categoria facendo sì che questa possa recuperare un minimo del prestigio e del lustro smarriti negli ultimi tempi.

Abbiamo un nuovo Presidente che, per la prima volta a Torino ed in Piemonte, è una donna e forse affidandoci alla sensibilità femminile si riuscirà a fare ciò che i maschi non sono riusciti, nonostante l'autorevolezza di tutti i Presidenti che l'hanno preceduta.

Prestigio e lustro che non si recuperano solo sotto l'aspetto linguistico inserendo una "a" per rimarcare il cambio di genere, ma nella sostanza dell'azione quotidianamente sviluppata.

Per la verità non presto molta attenzione, e non cambia granché, mi perdonino le Colleghe

femmine, ad indicare la Presidente anziché il Presidente ovvero avvocata anziché avvocato (nel mio credo cattolico il termine avvocatessa lo riservo per indicare ben altra figura meno terrena) mentre mi interessano di più i fatti concreti.

Non essendo stato candidato, non ho sviluppato un programma di governo (tutti quelli visti erano molto impegnativi) ma alcune cose, che potrebbero restituire all'avvocatura un po' dell'immagine sbiadita me le aspetto e confido che questo Consiglio le possa mettere in cantiere.

Mi limiterò a segnalare alcuni punti:

a) Disciplinare un reciproco rispetto con la Magistratura

Molto è stato fatto negli ultimi anni ma molto è ancora da fare nell'organizzazione dei procedimenti per fasce

**ANNO VII**  
**N. 5 - DICEMBRE 2017**

In questo numero

### ■ Penale

- Diritto Tributario **Pagina 2**
- Reati informatici **Pagina 2**
- Stupefacenti **Pagina 3**
- DDL Lorenzin **Pagina 3**

### ■ Civile

- Condominio **Pagina 4**
- Buoni fruttiferi postali **Pagina 4**

orarie che eviti perdite di tempo ai Magistrati e siano rispettosi del tempo e impegni degli avvocati.

Così come dovrà essere previsto il reciproco e tempestivo preavviso di incombenze che determinano uno slittamento del processo (udienza, discussione, ecc.) evitando ad entrambe inutili e gravose perdite di tempo.

b) Assicurazione contro gli infortuni dell'avvocato

Questo è un macroscopico regalo fatto alle assicurazioni garantendo loro circa 300.000 polizze per una falsa tutela del cliente a cui non importa nulla se io mi slogio una cavaglia o se mi rompo un braccio.

Occorre che l'Ordine faccia sentire la propria voce e spieghi che gli avvocati non sono mucche da mungere e se qualcuno la pensasse così si spieghi che è ormai finito il latte.

c) Politica per i giovani  
Gli infra-quarantenni probabilmente sono maggioranza nel nostro ordine ma fanno fatica a sopravvivere.

Non basta riempirli di obblighi come corsi, crediti, convegni; occorre far loro conoscere di più l'amore per l'avvocatura ed il rispetto della deontologia, ma anche aiutarli.

Un aiuto, in primis economico, magari abo-

lendo le tasse di iscrizione (che ce ne facciamo di un Ordine ricco se non serve agli avvocati) e facendo pressione sulla Cassa Avvocati perché i contributi obbligatori tengano conto della modestia del reddito.

Ma bisogna anche aiutarli nella crescita professionale istituendo per esempio uno "sportello" gestito da volontari con una certa anzianità professionale a cui i giovani possano rivolgersi per chiedere consiglio, aiuto nella gestione del cliente, del processo e delle scelte processuali. Così si fanno crescere i giovani e si formano dei veri avvocati!!

Tanti di noi lo fanno già ed hanno dei giovani che fanno riferimento a loro ma deve, a mio avviso, diventare una scelta istituzionale non la cortesia del singolo. L'Ordine degli Avvocati per gli avvocati, non è uno slogan ma è l'auspicio di ognuno.

Se puntiamo ad essere l'Avvocatura e non una massa di avvocati, occorre essere di esempio ai giovani prima di pretendere da loro e l'aiuto non può essere solo di tipo economico perché, soleva ripetermi il mio saggio nonno: "Un bon consèj a val pi che tanti sold" (un buon consiglio vale più di tanti soldi).

### Auguri di Buon Natale e di un luminoso 2018 dal Comitato di Redazione



Ci sono tanti modi per condividere la gioia del Natale. Primo tra tutti, aiutare concretamente chi è nella sofferenza. Per questo proponiamo di sostenere la Fondazione FORMA (Fondazione Ospedale Regina Margherita: [www.fondazioneforma.it](http://www.fondazioneforma.it) - C.F. 97661140018) che da anni offre speranza e sostegno concreto ai bambini ricoverati nel nostro polo pediatrico di eccellenza.

# E' reato curiosare nel sistema informatico

di **Alessia De Cristofaro**

**Cass. pen., Sez. Unite., sent. n. 41210 del 18.5.2017**

Le Sezioni Unite tornano a delineare i confini del reato previsto dall'art. 615 ter c.p., precisando quando l'introduzione o la permanenza in un sistema informatico protetto da password sia da ritenersi abusiva.

Controverosa era, in particolare, la rilevanza penale della condotta di chi, legittimamente ammesso ad introdursi in un sistema informatico e a trarvi informazioni, vi acceda in concreto animato da finalità illecite. Le Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 4694 del 7.2.2012, avevano escluso la rilevanza delle finalità perseguite dall'agente, ritenendo configurabile il reato solo ove il soggetto "violò i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema [...] sia allorché ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito".

Chiamate a precisare il principio posto dalla precedente pronuncia del

2012, con la sentenza in commento le Sezioni Unite decretano la rilevanza penale, ai sensi dell'art. 615 bis, secondo comma, n. 1, c.p., dell'accesso effettuato dal pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, il quale "seppur avvenuto a seguito di utilizzo di credenziali proprie dell'agente e in assenza di ulteriori espressi divieti in ordine all'accesso ai dati, si connota, tuttavia, dall'abuso delle proprie funzioni da parte dell'agente". Un utilizzo della risorsa informatica da parte del pubblico funzionario per attività e finalità non connesse alla propria funzione integra, ad avviso della Corte, uno sviamento di potere, il quale, anche senza la formale violazione di prescrizioni impartite dal titolare del sistema per il suo utilizzo, rende abusivo, e dunque penalmente rilevante, l'accesso.

Con riferimento ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio, pertanto, ai fini della qualificazione in termini di abusività dell'accesso tornano in rilievo, in ragione della funzione pubblica esercitata, le finalità perseguite.

# Frodi I.V.A. e prescrizione

di **Giulia Elena Mondino**

**Cass. pen., sez. III, sent. 12.7.2017 n. 45751**

In attesa della decisione della Consulta in merito all'applicazione interna dei principi posti dalla sentenza Taricco (decisione 8.9.2015, C-

105/14), la Cassazione torna a pronunciarsi sul requisito della gravità della frode, presupposto per la disapplicazione della disciplina nazionale della prescrizione in materia di i.v.a. così come imposta dalla Corte di Giustizia.

Nella valutazione della gravità della frode, precisa la sentenza in commento, "il giudice deve considerare il numero e la gravità dei diversi episodi di frode per i quali si procede, nonché il contesto complessivo e le ragioni di connessione fra gli stessi".

In applicazione di tale principio, la Corte non ritiene connotato da gravità, sotto il profilo considerato, un fatto di omessa dichiarazione determinante una evasione i.v.a. pari ad euro 155.700,00, tenuto conto della soglia di punibilità prevista dalla legge nonché della insussistenza nella specie di "condotte ulteriori rispetto a quella di mera omessa dichiarazione".

Una ulteriore questione interpretativa circa i confini della disapplicazione imposta da Lussemburgo che traspare dalla motivazione della sentenza in commento riguarda il concetto stesso di frode. La Corte di Cassazione, seppur in un obiter dictum, pare infatti nella specie dubitare che possa qualificarsi frodatore una condotta di "omessa dichiarazione per una singola annualità".

## MASSIME

a cura di **Alberto Pantosti Bruni**

### RECLUSIONE E MULTA PER CHI SI COLLEGA A SKY SENZA REGOLARE ABBONAMENTO

**Cass. Pen., Sez. III, sent. 10.10.2017 n. 46443**

Cattive notizie per i "furbetti del telecomando"!

Integra il reato previsto dall'articolo 171-octies della Legge 633/1941 (legge sul diritto d'autore), la condotta di colui che, privo di un regolare abbonamento alla pay-tv, accede alla visione di programmi televisivi a visione condizionata, aggirando così le misure tecnologiche di protezione del sistema.

In questi termini si è recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione che, adottando il "pugno duro", ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa un soggetto che, senza pagare il canone, era riuscito a prendere visione dei canali televisivi del gruppo Sky mediante l'ausilio di un decoder alimentato alla rete Lan ed internet domestica mediante il quale "crackava" il segnale dell'impianto satellitare.

### AUTORICICLAGGIO "A MAGLIE LARGHE"

**Cass. Pen., sez. fer., sent. 21.09.2017 n. 43144**

A meno di tre anni di distanza dalla sua entrata in vigore, l'art. 648-ter.1 c.p. continua a fare parlare di sé.

In particolare, non sembra ancora certo e definito il perimetro dei c.d. "reati presupposto", ovvero quei reati i quali devono generare denaro, beni e altre utilità oggetto della successiva condotta di laundering.

Recentemente la Corte di Cassazione sembra smentire quell'indirizzo dominante in dottrina, secondo cui i reati presupposto devono necessariamente essere produttivi, per propria natura, di proventi illeciti da reimpiegare (si pensi all'usura, allo spaccio di sostanze stupefacenti ecc.).

In tale innovativa pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che anche la condotta di interposizione fittizia di quote societarie può rappresentare il reato presupposto dell'autoriciclaggio, a prescindere che da questo non vengano generati profitti illeciti.

La Corte ha sottolineato che proprio la funzione di reato-ostacolo per impedire l'accumulazione, il godimento e lo sfruttamento economico di beni riferibili a soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni criminali, consente di ritenere il delitto di intestazione fittizia un idoneo reato presupposto dell'autoriciclaggio.

### NON E' APPROPRIAZIONE INDEBITA NON RESTITUIRE LA CAPARRA

**Cass. Pen., sez. II, sent. 29.03.2017 n. 15815**

La Corte di Cassazione ha precisato che il venditore che trattiene la caparra indebitamente non commette appropriazione indebita ma un mero inadempimento di natura civilistica poiché la cessione del denaro a titolo di caparra comporta che detto bene, essendo infungibile, a seguito della dazione diviene immediatamente di proprietà del soggetto che riceve il pagamento.

In altre parole, mancando il fondamentale presupposto della appropriazione della cosa "altrui" non vi sarebbe alcuna violazione della fattispecie penale di cui all'art. 646 c.p.

### REATI TRIBUTARI E PARTICOLARE TENUITA'

**Cas. Pen., sez. III, sent. 22.06.2017 n. 51597**

Con la sentenza 51597/2017 la Suprema Corte ha confermato l'applicabilità ai reati tributari della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di minimo superamento della soglia di rilevanza penale. Nel caso di specie, infatti, l'imputato era chiamato a rispondere del reato di omesso versamento di ritenute certificate per un importo che superava di appena 369 euro il tetto previsto dal legislatore. Viene così ribadito il principio già espresso dalla Sezioni Unite con la sentenza 13681/2016 in tema di applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 131 bis alle fattispecie che prevedono soglie di punibilità.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: [www.legalitorino.it](http://www.legalitorino.it)

**Redazione:** Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati  
Piazza Statuto 14, 10122 Torino  
**e-mail:** [info@legalitorino.it](mailto:info@legalitorino.it)

**Stampa:** CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

**Editore** Tommaso Servetto

**Direttore Responsabile** Paola Zanolli

**Caporedattore** Roberta Maccia

**Comitato di Redazione**

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cagno  
Alessia De Cristofaro - Roberto Giordano  
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini  
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

**Corrispondenti locali**

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni -  
Piermario Morra - Massimo Mussato  
Nilo Rebecchi - Marco Romanello  
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

**Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agora'**

# Eccessiva la pena minima di 8 anni per la droga

di Marino Careglio

**Corte Cost., Ord.**  
**13.07.2017 n. 184**  
**Corte Cost., Sent.**  
**13.07.2017 n. 179**

La Consulta è recentemente intervenuta con due provvedimenti sul tema dell'evidente frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai commi, rispettivamente, 5 e 1 dell'art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990 (t.u. stup.).

Con l'ordinanza n. 184 del 2017 è stata data risposta alla questione di legittimità costituzionale del primo comma di tale disposizione sollevata dalla Corte di cassazione, VI sezione penale, in relazione alla presunta violazione dei principi di ragionevolezza e proporzione della pena (di cui agli artt. 3 e 27 Cost.) e soprattutto del principio di riserva di legge in materia penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., violato, secondo la Suprema Corte, dalla sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, che - ripristinando il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge Iervolino-Vassalli - avrebbe modificato in malam partem la legislazione vigente in materia di sostanze stupefacenti (in quanto dalla pena minima di sei anni prevista dalla disciplina dichiarata incostituzionale nel 2014 si è tornati alla pena minima di otto anni).

I giudici costituzionali non hanno affrontato nel merito la questione della ragionevolezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma dell'art. 73 t.u. stup., perché hanno ritenuto le questioni sollevate manifestamente inammissibili in quanto non rilevanti nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, atteso che "la suprema Corte non deve fare applicazione della norma sanzionatoria censurata, la quale verrà in rilievo nella fase successiva del giudizio di rinvio davanti al giudice di merito, alla cui cognizione dovrà essere eventualmente rimessa la determinazione della pena a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata".

Con riferimento invece alla presunta violazione del principio di riserva di legge, la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione, per un verso, per contraddittorietà della motivazione "in quanto da un lato il rimettente afferma la tesi secondo cui le sentenze della Corte Costituzionale costituirebbero fonti del diritto equi-

parate alla legge e, dall'altro, assume che, in quanto non equiparabile alla legge, la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale violi la riserva di legge di cui all'art. 25 Cost." e, per altro verso, rilevando come la questione sollevata dalla Corte di cassazione si fosse tradotta in un "improprio tentativo di impugnazione" della sentenza n. 32/2014 della Consulta, in violazione dell'art. 137, terzo comma, Cost, secondo cui contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Con la sentenza n. 179 del 2017 è stata data invece risposta alle questioni di legittimità costituzionali sollevate dai Tribunali di Ferrara e Rovereto, che, rilevata l'elevata pena minima prevista dal primo comma dell'art. 73 t.u. stup. (come noto pari ad otto anni di reclusione) anche per fatti di gravità modesta, seppur non integranti fatti di lieve entità ai sensi del quinto comma, sospettavano di legittimità costituzionale tale disposizione in riferimento agli artt. 3, 25, 27 terzo comma, 117 primo comma Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 4 e 49 § 3 della CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e in relazione all'art. 3 della CEDU.

Anche in questo caso la Consulta ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni sollevate, riconoscendo peraltro che la differenza di quattro anni di reclusione tra il massimo della pena per i fatti di lieve entità di cui al quinto comma (quattro anni) ed il minimo per i fatti cd "non lievi" di cui al primo comma dell'art. 73 t.u. stup. (otto anni) costituisce l'esito di una evoluzione normativa non organica, che ha determinato una differenza sanzionatoria non giustificata dalle differenze strutturali tra i due reati. A tale anomalia sanzionatoria, sempre secondo la Consulta, può però porre rimedio soltanto il legislatore - da qui la pronuncia di inammissibilità della questione, attesa l'impossibilità per la Corte di individuare un'unica soluzione costituzionalmente obbligata cui ricondurre la pena minima oggetto di censura - operando una scelta tra una "pluralità di soluzioni tutte costituzionalmente legittime" ed in tale senso la pronuncia esprime un "pressante auspicio affinché il legislatore proceda rapidamente a soddisfare

## DDL LORENZIN Nuove professioni sanitarie Aggravato l'esercizio abusivo della professione

di Roberta Maccia

Il 25 ottobre la Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di Legge (DDL) presentato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Per i "profani" del diritto, ricordiamo che il DDL non è una legge vera e propria bensì una proposta di legge che deve essere approvata dalla Camera dei Deputati, dal Senato ed infine firmata dal Presidente della Repubblica. Ora il testo del DDL Lorenzin è tornato al Senato per la terza lettura e l'approvazione definitiva non sembra più essere in discussione.

Il Disegno di Legge affronta questioni fondamentali per la sanità e la ricerca scientifica nel nostro Paese. Certamente la parte più significativa è dedicata alla riorganizzazione degli Ordini Professionali ed al riconoscimento di nuove Professioni Sanitarie.

Quanto agli Ordini Professionali, che il DDL definisce "enti pubblici non economici" (cioè soggetti giuridici di diritto pubblico, che perseguono un fine pubblico e percepiscono contributi pubblici), essi vengono così individuati: sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti (che già esistevano), dei biologi, dei chimici e fisici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Viene inoltre introdotta la possibilità di istituire nuovi Ordini professionali per gli Albi con numero di oltre 50 mila iscritti.

Quanto alle Professioni Sanitarie, di fondamentale importanza l'individuazione della procedura per il riconoscimento e la disciplina delle nuove professioni sanitarie (art. 6), il riconoscimento tra il personale sanitario (e non più meramente "tecnico") delle professioni socio-sanitarie cioè operatore socio sanitario (cd. OSS), assistente sociale, sociologo ed educatore (art. 5), il riconoscimento tra le Professioni Sanitarie dell'Osteopata e del Chiropratico (art. 7), del Biologo e dello Psicologo (art. 9).

Inoltre meritano di essere sottolineate le modifiche introdotte al codice penale (art. 12) :

1) modifica dell'articolo 348 codice penale (reato di esercizio abusivo della professione) con l'inasprimento del trattamento sanzionatorio (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 50.000 euro), prevedendo la pubblicazione della sentenza di condanna e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché la tra-

missione, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o un'attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata;

2) aumento di pena (reclusione da uno a cinque anni e multa da 15.000 a 75.000 euro) nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato (c.d. autore mediato) ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel medesimo reato;

3) modifica dell'art. 589 codice penale (reato di omicidio colposo) ed dell'art. 590 codice penale (reato di lesioni personali colpose) prevedendo pene più severe laddove il fatto sia commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato;

4) introduzione dell'aggravante comune rappresentata dall'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate in strutture sanitarie o presso strutture socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche e private, o strutture socio-educative (art. 14).

L'articolo 13, infine, estende al farmacista le pene previste per il reato di Commercio di Sostanze Dopanti di cui all'art. 9 L.376/2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

Nel merito delle nuove professioni, che verranno riconosciute, sono di particolare interesse quelle dell'Osteopata e del Chiropratico, in considerazione del fatto che, a tutt'oggi, molti cittadini si affidano a tali soggetti che oggi non hanno una legittimazione giuridica e soprattutto una responsabilità professionale.

Con un successivo decreto ministeriale si definirà l'ordinamento didattico della formazione universitaria in Osteopatia ed in Chiropratica, nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

Quanto ai corsi di formazione in Osteopatia e Chiropratica già frequentati, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame saranno stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni suddette, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti (in ordine alla procedura per ottenere il riconoscimento dell'equipollenza si parlerà più approfonditamente nei prossimi numeri della rivista).

il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi".

In conclusione, la Corte costituzionale ha salvato

per il momento la pena minima di anni 8 di reclusione previsto il reato di spaccio di droghe pesanti, ma, se il legislatore non interverrà in tempi brevi a sanare la riconosciuta eccessività di tale pena base, è possibile che il

Giudice delle leggi, nel caso in cui venga nuovamente investito di una questione di legittimità costituzionale, si possa prossimamente determinare a dichiarare incostituzionale la norma in esame.

## Danni a terzi e responsabilità del condominio

**Cass. Civ.,  
ord. n. 25856/2017  
Cass. Civ.,  
sent. n. 25837/2017**

**L**e due pronunce indicate, sebbene riguardino casi differenti, appaiono rilevanti in quanto precisano i limiti della responsabilità dell'amministratore per danni a terzi.

Con l'ordinanza 25856/2017 la Corte di Cassazione affronta il caso della richiesta di risarcimento danni formulata da una condomina che aveva citato il Condominio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta dalle scale causata dalla presenza di un sacco di immondizia lasciato aperto.

I Giudici di legittimità chiariscono la portata della responsabilità per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. con particolare riferimento all'onere della prova. Segnatamente la Suprema Corte evidenzia che il danneggiato deve provare il nesso di causa tra il danno patito e la cosa in custodia e, qualora quest'ultima sia priva di pericolosità intrinseca, deve dimostrare che "lo stato dei luoghi presentava un'obiettivo situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno".

Ma ciò non è bastevole perché il Supremo Collegio specifica che è onere del danneggiato fornire la prova "di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato".

Conseguentemente, qualora si accerti che la cosa oggetto di custodia è priva di pericolosità in-

trinseca e che la situazione di possibile pericolo poteva essere superata ponendo in essere un "comportamento ordinariamente cauto" da parte del danneggiato, a detta dei Giudici di legittimità "deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito".

Con la sentenza 25837/2017 la Corte di Cassazione si occupa della domanda di risarcimento danni proposta da un condomino, nei confronti del Condominio, per avere riportato lesioni in conseguenza della caduta provocata dal dislivello della cabina dell'ascensore condominiale rispetto al piano di arresto che lo aveva fatto inciampare uscendo dall'ascensore.

La Corte ha specificato che l'incerto comportamento del danneggiato, perché distratto o imprudente, non esclude automaticamente la responsabilità dell'amministratore perché il custode, in ogni caso, deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno derivante dalla cosa in custodia e che la condotta del danneggiato era imprevedibile per il custode.

La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza rimettendo la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la decisione adottando il seguente principio di diritto: "La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un 'caso fortuito', ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa e non fosse prevedibile da parte del custode".

## DIRITTO DI FAMIGLIA

### CESSATA LA CONVIVENZA L'IMMOBILE VA RESTITUITO

**Cass. Civ., Sez. III, sent. 27.04.2017 n. 10377**

Conserva il diritto di abitazione l'ex convivente more uxorio con un compagno deceduto avente ad oggetto l'abitazione di proprietà di quest'ultimo? A seguito del decesso infatti, apertasi la successione, la moglie separata e la figlia, nella loro qualità di eredi, avevano richiesto la restituzione a loro favore dell'immobile ove risiedeva la famiglia di fatto, ottenendo una pronuncia favorevole dal Giudice di merito.

La Corte ha riconosciuto come la convivenza more uxorio determini sulla casa di abitazione un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente, tale da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata, tuttavia ha rilevato che "in tanto la detenzione qualificata del convivente, non proprietario né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi in quanto permanga il titolo da cui deriva e cioè in quanto perduri la convivenza 'more uxorio'. Venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull'immobile, sicché la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente (già detentore qualificato) superstite, potrà ritenersi legittima soltanto in base: a) alla eventuale istituzione del convivente superstite come coerede o legatario dell'immobile in virtù di disposizione testamentaria; b) alla costituzione di un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario".

Nel caso di specie dunque il soggetto che intende legittimamente rientrare nella esclusiva disponibilità del bene dovrà osservare un comportamento improntato a correttezza e buona fede concedendo all'ex convivente un "termine congruo" per la ricerca di una nuova soluzione abitativa.

### NUOVA CONVIVENZA E ASSEGNO DIVORZILE

**Corte di Cassazione, ord. 24074/2017**

La questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione riguarda il caso di una donna nei confronti della quale il Tribunale, con la sentenza che dichiarava la cessazione degli effetti civili derivanti dal matrimonio, aveva respinto la domanda di assegno divorzile sulla base dell'accertamento di una convivenza stabile della stessa con altro uomo.

La Corte di Appello, confermata in Cassazione, riformava la sentenza del Tribunale e accoglieva la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora in quanto la convivenza, peraltro protrattasi per soli sei mesi, non aveva la caratteristica della famiglia di fatto, basata su di un progetto di vita in comune con apporti di natura economica da parte del convivente in favore della donna, ma era semplicemente una relazione di convivenza.

## Buoni fruttiferi postali: deve essere corrisposto l'interesse indicato sul buono

**M**olti possessori di buoni postali fruttiferi, negli anni, si sono visti negare il pagamento dell'importo che sarebbe stato loro dovuto secondo le condizioni riportate sui titoli stessi. Si fa in particolare riferimento ai buoni postali appartenenti alle serie "O", "N" e "P", emessi tra il 1974 ed il 1987.

Con riferimento a detti titoli, il D.P.R. 156/73 e il D.M. 16 giugno 1984 avevano disposto la variazione del tasso di interesse per i buoni delle serie precedenti, ma le Poste Italiane hanno continuato ad utilizzare i moduli preesistenti, senza contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, e senza indicare sul documento le diverse nuove condizioni.

In altri termini, ai clienti non veniva data alcuna ulteriore indicazione scritta circa la non applicabilità delle condizioni riportate sui buoni stessi, e questi ultimi venivano acquistati dai risparmiatori solo sulla base di quanto riportato sul titolo. Alla scadenza, però, le Poste Italiane provvedevano al pagamento di un importo diverso, ed in particolare inferiore, rispetto a quello riportato sul buono, asserendo che il rendimento indicato sul buono postale in possesso del cliente non corrispondeva a quello effettivo, in quanto già al momento dell'acquisto era stata modificata la relativa normativa. Sull'argomento sono intervenute varie pronunce giurisprudenziali. In particolare, con la sentenza n. 13979 in data 15/06/2007 le Se-

zioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che "la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni". In particolare, quando in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, fa fede quanto riportato sul buono stesso. Precisa dunque la Corte che occorre rimborsare gli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore quando dopo l'emissione del buono non è sopravvenuta alcuna modifica dei tassi di interesse. In tali casi, infatti, il vincolo contrattuale tra l'ente emittente ed il risparmiatore si è formato sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. In altri termini, al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Tuttavia, per la Corte, non può in

alcun modo ritenersi che il risparmiatore dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. Diversamente opinando, si legittimerebbe un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono. In conclusione, nei casi in cui la variazione delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali sottoscritti già esistesse al momento dell'acquisto e di ciò il risparmiatore non fosse stato adeguatamente informato, si dovrà procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata sul retro dei buoni sottoscritti dal risparmiatore.

La giurisprudenza di merito si è uniformata a quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione. In particolare il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 6430/2016 ha precisato che "la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate sui buoni postali offerti in sottoscrizione alla richiedente deve essere risolta dando la prevalenza alle seconde". Ed ancora "a nulla vale la mera apposizione di un timbro che ne modifichi la serie". Pertanto Poste Italiane deve pagare il rendimento indicato sul retro del buono fruttifero.